

## **MOZIONE DIVERSI CONSIGLIERI SU "ACQUA BENE COMUNE E SERVIZI IDRICI"**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE DI SASSARI**

PREMESSO che:

L'ACQUA è un bene essenziale ed insostituibile per la vita e che, pertanto, la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile ed all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi costituiscono un diritto inviolabile dell'uomo, un diritto universale, indivisibile che si può annoverare fra quelli di riferimento previsti dall'art. 2 della costituzione;

A PARTIRE dalla promulgazione della carta europea dell'acqua (Strasburgo 1968) la concezione dell'acqua come "bene comune" per eccellenza si è affermata a livello mondiale;

IL "BENE ACQUA", pur essendo rinnovabile, per effetto dell'azione antropica può esaurirsi: è quindi responsabilità individuale e collettiva prendersi cura di tale bene, utilizzarlo con saggezza, e conservarlo affinché sia accessibile a tutti nel presente e disponibile per le future generazioni;

LA RISOLUZIONE del Parlamento europeo del 15 marzo 2006 dichiara "l'acqua come un bene comune dell'umanità" e chiede che siano esplicitati tutti gli sforzi necessari a garantire l'accesso all'acqua alle popolazioni più povere entro il 2015 ed insiste affinché "la gestione delle risorse idriche si basi su un'impostazione partecipativa e integrata che coinvolga gli utenti ed i responsabili decisionali nella definizione delle politiche in materia di acqua livello locale e in modo democratico";

LA RISOLUZIONE del Parlamento europeo del 11 marzo 2004 sulla strategia per il mercato interno priorità 2003-2006 - già affermava, al paragrafo 5, "essendo l'acqua un bene comune dell'umanità, la gestione delle risorse idriche non deve essere assoggettata alle norme del mercato interno";

GLI STESSI organi della UE hanno più volte sottolineato che alcune categorie di servizi non sono sottoposte al principio comunitario della concorrenza; si veda ad esempio la comunicazione della commissione al parlamento europeo Com (2004) 374: "... le autorità pubbliche competenti (stato, regioni, comuni) sono libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a un altro ente (pubblico o privato)"; è peraltro noto che non esiste alcuna norma europea che sancisce l'obbligo per le imprese pubbliche di trasformarsi in società private (come ribadito da: corte di giustizia CE, 2005; commissione CE 2003 e 2006; parlamento CE, 2006);

IL PROTOCOLLO n. 26 del trattato di Lisbona all'art. 2, riserva ai singoli stati membri il potere di fornire, commissionare, organizzare servizi di interesse generale affidando agli stati membri, o meglio ai livelli di governo più vicini ai

cittadini il potere di identificare ed organizzare servizi di interesse generale, scegliendone anche il modello di gestione; scompare, inoltre, dall'art. 3, paragrafo 2 del trattato di Lisbona il riferimento ad un "mercato interno nel quale la concorrenza è libera e non è falsata", eliminando dunque la concorrenza dagli obiettivi dell'unione europea;

IL CODICE dell'ambiente approvato con decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, all'articolo 144, afferma: "Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future";

L'ART. 114 della costituzione italiana, recita: "La Repubblica è costituita da comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo stato. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla costituzione";

L'ART. 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recita: "il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

CHE l'art. 2 del vigente statuto del comune di Sassari prevede al comma 2 lettera c: "il comune garantisce il soddisfacimento dei bisogni collettivi nel settore dei servizi e delle infrastrutture pubbliche, armonizzando il perseguimento dell'interesse generale con la realizzazione di quelli collettivi e individuali";

CONSIDERATO altresì che:

SOLO a Sassari oltre 4.000 cittadini dei 400.000 a livello nazionale, hanno apposto la propria firma a sostegno della legge di iniziativa popolare concernente "principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica dell'acqua e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico";

L'IRRIDUCIBILITÀ dell'acqua ad essere trattata alla stregua di qualsiasi prodotto commerciale attrae irreversibilmente nella sfera pubblica la sua proprietà e la sua gestione e pertanto la gestione del servizio idrico integrato - oltre a rispondere ai principi di efficienza, efficacia ed economicità - deve necessariamente rispondere ai requisiti di accessibilità, universalità e sostenibilità ambientale;

VALUTATO che:

L'ART. 23 bis della legge 133/2008 - che prevedeva, in via ordinaria, il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a imprenditori o società mediante il ricorso a gara, facendo largo forzatamente all'ingresso dei privati - pur rappresentando un duro colpo per la gestione pubblica, preservava alcune possibilità di scelta da parte dei comuni, i quali, dopo essere passati sotto i controlli delle diverse authority, potevano optare per una gestione di servizio in house, fuori cioè dal controllo del mercato;

IL RECENTE art. 15 del D.L. 135/2009, modificato l'art. 23 bis, muove passi ancora più decisi verso la privatizzazione del servizio idrico e aumenta esponenzialmente la presenza dei privati nella gestione dei servizi locali azzerando le gestioni attraverso s.p.a. a totale capitale pubblico - i relativi affidamenti decadono tutti, al più tardi, al 31.12.2011 e la quota di partecipazione del pubblico non può superare il 40% - cancellando la possibilità che esisteva con il vecchio comma 3 del 23 bis di procedere ad affidamenti diretti "nel rispetto della normativa comunitaria", e quindi anche ad enti di diritto pubblico, e riducendo in maniera verticale - non più del 30% entro dicembre 2012 - le partecipazioni pubbliche anche a s.p.a. quotate in borsa;

GLI effetti della messa sul mercato dei servizi pubblici e dell'acqua in particolare, anche negli ambiti territoriali in Italia dove ciò è avvenuto, sono quelli di un generale aumento tariffario a fronte di mancati nuovi investimenti e della perdita decisionale della comunità rispetto al bene acqua. Si possono citare, tra i casi più eclatanti di privatizzazione inefficiente e costosa per le bollette dei cittadini quelli di Latina, Arezzo e Aprilia, mentre in positivo come gestioni pubbliche efficienti e oculate il comune di Milano e la città di Torino;

LA PRIVATIZZAZIONE dell'acqua sia un epilogo da scongiurare, per un concetto inviolabile che annovera l'acqua come diritto universale e non come merce, perché espropria l'acqua potabile dal controllo degli enti locali e dei cittadini e consegna il bene comune acqua al mercato, con tutte le ripercussioni sociali che questo può generare;

LA S.P.A. interamente nelle mani dei comuni consorziati è riconosciuta dalla normativa europea tanto che la Francia e il comune di Parigi la stanno perseguendo in un'ottica di vera ripubblicazione. La Spagna e la Germania la stanno applicando in alcune grandi città ed è tuttora adottata dal Belgio, dall'Olanda, dal Lussemburgo, nonché da 64 ATO italiani, compresa quella della regione Sardegna;

LA NORMA in oggetto si occupa di concorrenza, mercato e servizi pubblici di rilevanza economica e, pertanto, non può avere ad oggetto servizi privi di rilevanza economica quali il governo e la gestione dell'acqua in quanto ambito direttamente riconducibile ai diritti fondamentali e quindi non orientato al mercato e sottratto alle regole del mercato e della concorrenza con conseguente inapplicabilità della competenza legislativa esclusiva in tema di tutela della concorrenza;

I COMUNI possono alla luce del protocollo n. 26 del trattato di Lisbona, attraverso il loro statuti e regolamenti consiliari, disciplinare i modelli di gestione, e dichiarare in conformità con il diritto comunitario e con il principio di sussidiarietà l'acqua bene oggetto di servizi di interesse generale;

RILEVATO inoltre che:

L'ART. 15 del D.L.135/2009, presenta evidenti profili di incostituzionalità quali: violazione dei requisiti di necessità ed urgenza previsti dall'art. 77 cost. per

l'emanazione dei decreti - leggi;

VIOLAZIONE del principio comunitario relativo alla distinzione tra servizi di interesse economico-generale e servizi di interesse generale (art. 14 TFUE e protocollo n. 26 del trattato di Lisbona);

VIOLAZIONE del principio solidaristico e di eguaglianza di cui agli artt. 2 e 3 cost.;

VIOLAZIONE del principio autonomistico di autodeterminazione dei comuni di cui agli artt. 5 e 18 cost.;

VIOLAZIONE dell'art. 117, comma 2 cost., relativo al riparto di competenze stato e regioni;

VIOLAZIONE dell'art 41 cost. relativo al riconoscimento dell'attività economica pubblica;

VIOLAZIONE dell'art. 43 cost. relativo alla centralità del ruolo dell'impresa pubblica nella gestione dei servizi pubblici essenziali;

CONSIDERATO infine che:

CON legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, la regione autonoma della Sardegna ha istituito il servizio idrico integrato, ha previsto che il territorio regionale sia delimitato in un unico ambito territoriale ottimale e ha stabilito che i confini territoriali di tale ambito siano quelli della regione Sardegna;

L'AUTORITÀ d'ambito nata formalmente con l'insediamento dell'assemblea dei rappresentanti degli enti locali della Sardegna il 25 settembre 2003, perseguendo il principio dell'acqua bene comune, configurava un soggetto gestore unico avente la forma della s.p.a. a totale capitale pubblico con affidamento in house, oggi denominato Abbanoa;

DAL MESE di ottobre 2008 l'Ato risulta commissariata con conseguente blocco della programmazione e dell'erogazione di tutti gli investimenti in tema di sistema idrico fognario oltre che di ogni attività di programmazione e scelta politica;

OGGI il deficit di bilancio e la forte esposizione finanziaria di Abbanoa s.p.a., renderà necessaria una ricapitalizzazione di cui - essendo il diritto all'acqua un diritto umano universale, indivisibile, inalienabile - deve necessariamente farsi carico la fiscalità generale, ferma restando la necessità di migliorare il sistema pubblico di gestione al fine di ridurre sprechi e inefficienze;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE DI SASSARI**

- **si impegna** a riconoscere nel proprio statuto comunale:

- il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;
- il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
- la gestione del servizio idrico integrato come servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e 114 del D. Lgs. n. 267/2000;
- **e conseguentemente impegna** la Giunta affinché predisponga la modifica dello statuto comunale da sottoporre in tempi rapidissimi e comunque non oltre 30 gg. all'approvazione del Consiglio comunale;
- **da mandato** al Sindaco:
  - affinché ponga in essere tutte le azioni necessarie per garantire una gestione oculata ed efficiente dei servizi erogati da Abbanoa s.p.a. al fine, di evitare l'aggravarsi della situazione di rilevante deficit finanziario;
  - affinché intraprenda tutte le azioni opportune al fine del mantenimento pubblico dei servizi erogati da Abbanoa s.p.a.;
  - affinché intraprenda tutte le azioni opportune al fine di giungere all'abrogazione dell'art. 15 del D.L. 135/2009 anche conferendo incarico all'ufficio legale per uno studio d'incostituzionalità dell'art. 15 del D.L. 135/2009;
  - affinché intervenga presso la regione Sardegna perchè la stessa avvii il ricorso presso la Corte costituzionale su quanto previsto dall'art. 15 del D.L. n. 135/2009;
  - affinché intervenga presso la regione Sardegna perché si proceda nel più breve tempo possibile all'elezione dell'assemblea dell'ATO e si renda possibile la ricapitalizzazione di Abbanoa scongiurando l'aumento delle tariffe;
- **si impegna** a sottoporre all'assemblea dell'ambito territoriale omogeneo - una volta ricostituita - l'approvazione delle seguenti proposte gestionali e di principio:
  - sensibilizzazione all'importanza della riduzione dei consumi di acqua in eccesso attraverso informazione, incentivi e modulazione delle tariffe;
  - riconoscimento del principio dell'accesso all'acqua come un diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile;
  - riaffermazione del fondamentale principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico e di tutte le acque, superficiali e sotterranee,

anche se non estratte dal sottosuolo; richiesta che nelle competenti sedi comunitarie e nazionali venga riconosciuto, a livello normativo, che la gestione del servizio idrico è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire a tutti l'accesso all'acqua e pari dignità umana ed a perseguire questa idea a tutti i livelli ed in tutte le sedi competenti;

- conferma e difesa della titolarità dei comuni a livello di potere d'indirizzo, di controllo e di determinazione del piano tariffario in coerenza con il riconoscimento del principio dell'acqua come diritto umano e come servizio privo di rilevanza economica.
- **dispone** di trasmettere il presente provvedimento all'A.T.O. e a tutti i Sindaci del suo ambito.

Firmatari i Consiglieri: Maria Dolores Lai; Piero Frau; Dario Satta; Michele Azara; Antonio Solinas; Paolo Forteleoni e Gavino Tedde.

**MOZIONE APPROVATA A MAGGIORANZA NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26.1.2010**